Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 123° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 marzo 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **1026**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 440, relativo alla scuola di specializzazione in igiene, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola è di ottanta complessivamente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1027**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 458, relativo alla scuola per tecnici di istituti medico-biologici, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 458. — La scuola prende il nome di « scuola per tecnici di istituti medico-biologici », ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di istituti medico-biologici; ne è titolo di ammissione il diploma secondario di secondo grado.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1028.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 131, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è modificato nel senso che il numero massimo per i tre anni di corso è di quaranta iscritti.

Art. 2.

L'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 792, relativo al numero degli iscritti alla seconda scuola di specializzazione in pediatria è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di trenta iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1029.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Ritenuta anche l'opportunita di adeguare detta normativa ai corsi di perfezionamento;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 284, concernente l'elenco dei corsi e delle scuole di perfezionamento e specializzazione annesse alla facoltà di medicina veterinaria, dopo il corso di perfezionamento in clinica bovina è inserito il corso di perfezionamento in patologia equina.

Dopo l'art. 327 si inseriscono, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, le norme relative all'istituzione del corso di perfezionamento in patologia equina.

Corso di perfezionamento in patologia equina

Art. 328. — Il corso ha la durata di un anno accademico.

Art. 329. — Al corso possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria.

Art. 330. — Le materie di insegnamento sono:

patologia e profilassi delle malattie infettive;
patologia e profilassi delle malattie parassitarie;
anatomia topografica;
semeiotica medica;
semeiotica chirurgica e medicina operatoria;

clinica medica;
clinica chirurgica;
clinica ostetrica e ginecologica;
radiologia.

Durante il corso saranno tenute lezioni o conferenze su argomenti di anatomia, fisiologia, farmacologia, zootecnia (alimentazione), igiene zootecnica, medicina legale, podologia e anestesiologia.

Art. 331. — La direzione del corso è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nel corso stesso.

In caso di motivato impedimento la direzione del corso è affidata a professore associato che pure insegni nel corso medesimo.

Art. 332. — Il direttore, di concerto con i docenti delle singole materie, stabilisce la durata e il programma particolareggiato dei corsi.

Gli insegnamenti saranno svolti sotto forma di lezioni, esercitazioni teorico-pratiche, conferenze e seminari.

Art. 333. — I professori ai quali devono essere affidate le lezioni, le conferenze, le esercitazioni teorico-pratiche e i seminari saranno nominati dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, sentito il direttore del corso.

Art. 334. — I posti disponibili sono venticinque.

Qualora il numero degli aspiranti superasse quello dei posti disponibili, si procederà alla scelta dei partecipanti in base alla valutazione dei titoli accordando preferenza nell'ordine a: 1) titoli scientifici e pratici in relazione alle materie del corso, 2) carriera scolastica, 3) altri.

Art. 335. — Le norme relative al funzionamento amministrativo del corso sono regolate dalle leggi e dai regolamenti relativi all'istruzione universitaria.

L'importo delle tasse e soprattasse è quello stabilito per gli studenti in corso per la facoltà di medicina veterinaria a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'ammontare dei contributi di laboratorio viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facoltà.

Art. 336. — La frequenza ai corsi di lezione, alle esercitazioni e seminari è obbligatoria.

Gli esami di profitto saranno tenuti alla fine dell'anno.

Per ottenere l'attestato di frequenza e di profitto, l'allievo deve avere seguito i corsi e superato gli esami nonchè la discussione orale di una dissertazione scritta su un tema avente carattere di originalità precedentemente approvato dal direttore del corso.

Le commissioni per gli esami di profitto composte da non meno di tre membri sono nominate dal preside sentito il direttore del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1030.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 406, relativo alla scuola di specializzazione in ottica, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio scientifico della scuola è costituito da:

tre rappresentanti designati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

tre rappresentanti designati dalla facoltà di ingegneria;

un rappresentante designato dalla facoltà di medicina;

ed eventualmente da:

due rappresentanti designati da enti partecipanti alla conduzione attiva della scuola mediante idonee convenzioni;

due rappresentanti di enti scientifici di ricerca che contribuiscono al finanziamento dell'attività didattica e scientifica della scuola;

due rappresentanti di industrie nazionali interessate, a mezzo di idonee convenzioni, all'attività della scuola cooptati dai precedenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1031.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 86 - nell'elenco degli insegnamenti comuni a tutti e tre gli indirizzi del corso di laurea in matematica, contemplati nella tabella *B*, sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodi di approssimazione;
analisi numerica con elementi di programmazione;
fondamenti della matematica;
teoria della ricorsività.

Nel medesimo elenco, gli insegnamenti semestrali di teoria di Galvis, che assume la corretta denominazione di « teoria di Galois », spazi vettoriali topologici, fondamenti di geometria, fondamenti di algebra e aritmetica, funzioni speciali, metodi asintotici, diventano annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 385

LEGGE 4 marzo 1982, n. **66.**

Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati, rispettivamente, di 240 e 60 unità ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3.

I posti recati in aumento ai sensi del primo comma del presente articolo saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima applicazione della presente legge per ciascuno degli anni previsti, in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 2.

Per far fronte alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra nonché della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati complessivamente di tremila unità ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3.

Prima dell'effettuazione del concorso di cui al seguente comma, alla copertura dei posti disponibili ai sensi del presente articolo si procederà preliminarmente mediante l'assunzione degli idonei al concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo di cui alla tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, aumentati del contingente previsto dal successivo articolo 3 per l'anno 1982 e quelli effettivamente coperti alla data di entrata in vigore della presente legge, detratti i posti da conferire mediante il concorso riservato di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1980, numero 930, si provvederà nel limite dei posti disponibili per il 1982 mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili del fuoco che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, risultino essere stati richiamati ed aver prestato complessivo servizio per almeno 40 giorni, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni.

Il colloquio verterà sulle materie previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 1975, per l'effettuazione della prova scritta nei concorsi pubblici per la nomina a vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle stesse, preventivamente accertate, con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti.

Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente, dal comandante delle scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera tecnica-direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore capo aggiunto e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, provvederà alla valutazione dei titoli e stabilirà i criteri di massima, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, e composte dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore superiore e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalità di effettuazione stabilite dalla commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della regione.

Le commissioni di cui ai commi settimo e ottavo del presente articolo disporranno complessivamente di punti sessanta per ciascun candidato ai fini della valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, ripartiti in punti venti per la valutazione dei titoli, punti venti per il colloquio e punti venti per la prova pratica tecnico-attitudinale.

I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I candidati che, pur avendo superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale, non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori relativa al comando provinciale o distaccamento per il quale hanno concorso, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'interno, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, alle altre sedi previste dal bando che presentino disponibilità di posti. I medesimi non potranno essere trasferiti dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I posti previsti in aumento per il 1983 saranno coperti in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo che abbiano regolarmente frequentato il prescritto corso di formazione trimestrale presso le scuole centrali antincendi.

Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

Per l'espletamento del concorso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo.

I posti previsti in aumento per l'anno 1984 saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblico concorso, bandito a norma delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469. I vincitori non potranno essere trasferiti dalla sede alla quale saranno assegnati, dopo aver frequentato il previsto corso di formazione presso le scuole centrali antincendi, prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 3.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentata, in relazione alla previsione di cui ai precedenti articoli, di millecento unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

In attesa che siano determinati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, i ruoli organici del Corpo esistenti alla data del 23 gennaio 1981, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, sono aumentati dei contingenti appresso indicati:

ruolo della carriera direttiva, ottanta unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984;

ruolo della carriera di concetto, venti unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984;

ruolo della carriera dei capi reparto e capi squadra, quattrocentocinquantuno unità per l'anno 1982, quattrocentocinquanta unità per l'anno 1983 e quattrocentoquarantanove unità per l'anno 1984;

ruolo della carriera dei vigili, cinquecentocinquanta unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Art. 4.

Fatte salve le promozioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica di capo squadra mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto di cui al secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora da conferire mediante il detto sistema saranno attribuiti secondo il turno di anzianità ai vigili del fuoco che abbiano compiuto sette anni di anzianità.

Fatto salvo, altresì, il conferimento dei posti già deliberato alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il sistema previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i residui posti che si sarebbero dovuti attribuire secondo il detto sistema saranno conferiti mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto, nella proporzione prevista dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per il conferimento, mediante concorso, ai vigili del fuoco che abbiano compiuto quattro anni di anzianità nella carriera.

Il personale promosso ai sensi del precedente comma precede nel ruolo il personale promosso con la stessa decorrenza secondo il turno di anzianità ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 5.

I posti di primo dirigente di cui al quadro *D* della tabella III dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificate dalle tabelle *B* e *C* della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati di due unità con le funzioni di vice dirigente del servizio sanitario e vice dirigente del servizio ginnico-sportivo.

Corrispondentemente è portato in diminuzione un posto in ciascuno dei rispettivi ruoli ordinari nella qualifica iniziale della carriera direttiva.

Nella prima applicazione della presente norma i posti nella qualifica di primo dirigente con funzioni di vice dirigente del servizio sanitario e di vice dirigente del servizio ginnico-sportivo sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente, agli ispettori sanitari ed agli ispettori ginnico-sportivi che alla data dello scrutinio abbiano maturato cinque anni di servizio prestato nelle qualifiche medesime con il parametro 307.

Art. 6.

Sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della dirigenza statale e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai funzionari della carriera direttiva del Corpo che alla data del 30 giugno di ciascun anno abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

Le promozioni avranno effetto dal 1° luglio successivo.

Art. 7.

Le norme della legge 3 giugno 1981, n. 308, si applicano anche ai vigili del fuoco e alle loro famiglie, fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli.

Art. 8.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la presentazione delle domande per il trasferimento del personale delle amministrazioni provinciali, contemplato nell'articolo medesimo, nei ruoli di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' istituito il ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la cui dotazione organica è determinata in misura pari al numero del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi dei successivi commi, con decreto del Ministro dell'interno.

I posti di cui al comma precedente sono soppressi man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

Il personale della carriera direttiva o di livello equiparabile delle amministrazioni provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è inquadrato, a domanda da presentarsi entro i termini di cui al primo comma, nel ruolo ad esaurimento, previsto nel secondo comma, con l'ottava qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale di cui ai precedenti commi e quello transitato nel ruolo amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28 della stessa legge, sarà inquadrato, conservando agli effetti economici l'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo posseduta presso l'ente di provenienza, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Al personale medesimo, nel passaggio ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovrà essere assicurato, mediante l'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici eventualmente necessari, uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.

Art. 9.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni 1982, 1983 e 1984, rispettivamente, in lire 12.250 milioni, 24.400 milioni e 36.700 milioni, sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'interno per gli anzidetti anni finanziari.

All'onere, valutato in lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1982, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 4 marzo 1982, n. **67**.

Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonché alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1970, n. 326, per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, per la formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni settanta.

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, numero 321, convertito nella legge 29 dicembre 1927, numero 2693, le opere per il completamento del progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, potranno essere eseguite a cura del Consorzio autonomo del porto di Genova sia direttamente sia attraverso rapporti convenzionali, tali da garantire la conservazione della proprietà privata, con i proprietari delle aree comprese nel progetto medesimo.

Le convenzioni attuative dovranno vincolare la parte privata alla destinazione ad uso di interesse portuale delle opere realizzate prevedendo, nel caso di inadempienza, il potere di esproprio da parte del Consorzio autonomo del porto.

Le aree interessate dalle convenzioni di cui al secondo comma, già acquisite al patrimonio del Consorzio autonomo del porto e divenute demaniali ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, sono sdemanializzate e restano assegnate al Consorzio autonomo del porto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — NICOLAZZI — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1982.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1982 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 250 (duecentocinquanta) per la scheda modello 740 con relativa busta e per la scheda modello 770 con relativa busta;

in L. 350 (trecentocinquanta) per la scheda modello 760 completa con relativa busta;

in L. 150 (centocinquanta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770;

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 96 (novantasei) sui suindicati prezzi di vendita di L. 250 e di L. 350 e l'aggio di L. 56 (cinquantasei) sul prezzo di vendita di L. 150;

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 6 (sei) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 25 (venticinque) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 15 (quindici) per i quadri dei modelli 740 e 770;

c) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 65 (sessantacinque) per la scheda modello 740, 760 e 770 e L. 35 (trentacinque) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1982

Il Ministro: FORMICA

(1227)

DECRETO 3 marzo 1982.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, da presentare nell'anno 1982, in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di redditi, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

Mod. 740: quadri F, I, L ed M;
Mod. 750: modello base e quadri interni;
Mod. 760: modello base e quadri interni;
Mod. 770: modello base e quadri interni escluso il quadro G1;
Mod. 770/bis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1982

Il Ministro: FORMICA

(1226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 33 e 49/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A9*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Trofozim Cortex - Crinos	—	—
200 6 f + 6 f	23117/2	7.585
200 10 f + 10 f	23117/2	11.730

(1179)

Provvedimento n. 21/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979 e 13/1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sara efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A7*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Xylonor - Ogna	—	—
100 f 2 ml	23787	5.415
50 tubofiale	23787/1	6.830
2% Levarter 100 f 2 ml	23787/A	5.445
2% Levarter 50 tubofiale	23787/A1	6.845
Special 100 f 2 ml	23787/B	5.430
Special 50 tubofiale	23787/B1	6.840
Spray fl 60 g	23787/C	3.395
Soluzione 13 ml	23787/D	785
Pellets fl 65 ml	23787/E	1.295

ALLEGATO *A6*/MOD.

NUOVA CONFEZIONE

Liparoid - Guidotti		
50 conf 30 mg	21868/1	7.300

(1180)

Provvedimento n. 44/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980, e 8, 13, 21, 23, 30/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 4 dicembre 1981;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera e la remunerazione del capitale investito, di cui al parere espresso dalla commissione centrale prezzi;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese;

Delibera:

1. Il costo della manodopera e l'aliquota afferente la remunerazione del capitale investito, da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, sono aggiornati a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo manodopera L. 10.500/ora;

b) remunerazione del capitale investito: 16%.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2. Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 44/1981 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 44/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3. Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4. I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *B2*/NR

	Numero di egistrazione	Prezzo
Alcamen - Menarini		
pv os 20 bust 7 g	24551	3.810
pv os 25 bust 7 g	24551	4.455
pv os 30 bust 7 g	24551	5.095
pv os 40 bust 7 g	24551	6.310
6 f liof + 6 f 2 ml	24551/A	3.630
10 f liof + 10 f 2 ml	24551/A	4.695
Conova 30 - Midy		
21 cpr	24539	2.775
Diastal - Bayropharm		
50 cpr 25 mg	24538	4.785
Liquifer CR - Abbott		
os sosp 120 ml	24520	2.980
os 10 fl 5 ml	24520	3.320
os 10 fl 10 ml	24520	4.205
Lukadin - Alfa farm.		
1 f 100 mg 2 ml	24527	4.030
1 f 100 mg 2 ml + siringa	24527	4.265
5 f 100 mg 2 ml	24527	16.700
1 f 0,5 g 2 ml	24527/1	15.995
1 f 0,5 g 2 ml + siringa	24527/1	16.235
5 f 0,5 g 2 ml	24527/1	76.535
1 f 1 g 4 ml	24527/2	31.050
Menpovax A - Sclavo		
1 dose	24489	3.990
Menpovax C - Sclavo		
1 dose	24489/A	3.990
Nicergolyn - Farnex		
30 cps 5 mg	24462	4.005
40 cps 5 mg	24462	5.080
6 f liof + 6 f solv	24462/A	3.600
8 f liof + 8 f solv	24462/A	4.205
Xylonor - Ogna		
100 f 2 ml	23787	6.350
50 tubofiale	23787/1	7.660
2% Levarter 100 f 2 ml	23787/A	6.380
2% Levarter 50 tubofiale	23787/A1	7.675
special 100 f 2 ml	23787/B	6.365
special 50 tubofiale	23787/B1	7.670
spray fl 60 g	23787/C	3.855
soluzione 13 ml	23787/D	945
pellets fl 65 ml	23787/E	1.530

ALLEGATO *B1*/MOD.

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Ibistacin - Ibi		
1 f 1 ml 250 mg	23713/A	1.860
3 f 1 ml 250 mg	23713/A	4.125

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ibistacin - Ibi		
1 f 2 ml 500 mg	23713/A1	2.875
3 f 2 ml 500 mg	23713/A1	7.000
1 f 4 ml 1 g	23713/A2	4.875
3 f 4 ml 1 g	23713/A2	12.710
Difosfocin - Magis		
2 f 500 mg 4 ml	24121/2	13.065
Espiran - Farnex		
20 cps ritardo	23154/A1	7.095
Metilbetasone - Coli		
im 1 f 80 mg + 1 f	15839/A2	2.715
im 3 f 80 mg + 3 f	15839/A2	6.305
im 6 f 80 mg + 6 f	15839/A2	11.285
im 10 f 80 mg + 10 f	15839/A2	17.615
im 1 f 40 mg + 1 f	15839/A3	1.985
im 3 f 40 mg + 3 f	15839/A3	4.160
im 6 f 40 mg + 6 f	15839/A3	7.050
im 10 f 40 mg + 10 f	15839/A3	10.615
Trofozim cortex - Crinos		
200 6 f + 6 f	23117/2	7.955
200 10 f + 10 f	23117/2	12.195

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Cefaxin - Bristol It. Sud		
os sosp 100 ml	23113/A	5.725
Epatocinarin - Ecobi		
os 10 fl 10 ml	17979	3.205
os 20 fl 10 ml	17979	4.995
Liparoid - Guidotti		
50 conf 30 mg	21868/1	7.650
Proinsul - Crosara		
40 cpr	12117	2.080

MODIFICA CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Benzirin - Fater		
pom 50 g	23008/A	2.095

(1181)

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento n. 44/1981, concernente « Prezzi delle specialità medicinali » pubblicato nel supplemento ordinario (specialità medicinali) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Amox - Ibirn			*Amox* - Ibirn		
scir est 60 ml	23909/A	3.070	scir est 60 ml	23909/A	2.785
500 12 cps	23909	5.255	500 12 cps	23909	4.680
Cplus - Isf			*C plus* - Gentili		
os gran efferv 14 bust	22599	3.035	os grat efferv 14 buste	22599	3.335
os grat efferv 4 bust	22599	1.395	os grat efferv 4 buste	22599	1.395
Etascin - Armour med.			*Etascin* - Armour med.		
im 5 f liof + 5 f	23222	3.160	im 5 f liof + 5 f	23222	3.220
Hemofreine - Italchemi			*Hemofreine* - Italchemi		
im 4 f + 4 f	22594	2.750	iv 4 f + 4 f	22594	2.750
Idustatin - Isnardi			*Idustatin* - Isnardi		
fte pom 10 g	20591/1	6.255	pom derm 1,5% 10 g	20591/1	6.255
Menaven - Menarini			*Menaven* - Menarini		
6 f liof + 6 f solv	24484/A	4.350	6 f liof + 6 f solv	24484/A	4.435
Pancreom - Farmades			*Pancreon* - Farmades		
compositum 100 conf	07288/A	4.935	compositum 100 conf	07288/A	4.935
Pifazin - Pierrel			*Pifazin* - Pierrel		
45 cps	23448	7.250	45 cps	23.448	7.500
Piazofolina - Bracco			*Piazofolina* - Bracco		
50 cpr 0,5 g	19987	4.970	50 cpr 0,5 g	19987	2.995
Reparil - Ibi			*Reparil* - Ibi		
ad iv 3 iniez 5 mg	20762/A1	2.375	ad iv 3 iniez 5 mg	20762/A1	2.410
Selemicina - Italchemi			*Selemicina* - Italchemi		
sosp est 35 g	23322/C	10.670	sosp est 33,333 g	23322/C	10.670
Siero anti gangrenoso/Berna - Berna			*Siero contro la gangrena gassosa Berna* - Berna		
1 fl 10 ml	05750/1	20.510	1 fl 10 ml	05750/1	20.510
Sobrepin antibiotico - Corvi			*Sobrepin antibiotico* - Corvi		
1 fl 500 mg + 1 f	23855/B	1.625	1 fl 500 mg + 1 f	23855/B	1.465
3 fl 500 mg + 3 f	23855/B	3.035	3 fl 500 mg + 3 f	23855/B	2.700
Sulodene - Alfa farmac			Revocata		
20 cps 100 mg	24167	5.670			
Superbiotic - Pierrel			*Totalgram* - Pierrel		
12 cps 300 mg	24228	3.645	12 cps 300 mg	24228	3.645
16 cps 300 mg	24228	4.610	16 cps 300 mg	24228	4.610
8 cps 300 mg	24228	2.630	8 cps 300 mg	24228	2.630
Tetabulin - Immuno			*Tetabulin* - Immuno		
250 ui pronto uso	22601/A	8.380	250 ui pronto uso	22601/A	8.730
Tioscina - Inverni Beff			*Tioscina* - Inverni Beff		
6 f liof + 6 f solv	22482/A	5.350	6 f liof + 6 f solv	22482/A	5.425
Tubercolina - Berna			*Tubercolina* - Berna		
ppd Berna	13500/I1	2.395	ppd Berna 30 u 3 p	13500/I1	2.395
Vaccino antivaiol Lancy - Berna			*Vaccino antivaiol Lancy vaxina* - Berna		
vaxina 4 dosi	07937/A	1.675	liof 4 dosi	07937/A	1.675
10 dosi	07937/A	2.035	10 dosi	07937/A	2.035
3 dosi	07937	840	3 dosi	07937	840
Vaccino BCG - Glaxo			*Vaccino BCG* - Iva		
1 f liof 2 mg 40 dosi	10020/F	10.025	1 f liof 2 mg 40 dosi	10020/F	10.025
5 f liof 2 mg 40 dosi	10020/F	45.180	5 f liof 2 mg 40 dosi	10020/F	45.180

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Vasodistal - Delalande	—	—	*Vasodistal* - Delalande	—	—
10 f 2 ml	23595/A	2.825	10 f 2 ml	23595/A	2.965
20 cpr	23595	3.290	20 cpr	23595	3.925
30 cpr	23595	4.500	30 cpr	23595	5.450
6 f 2 ml	23595/A	2.190	6 f 2 ml	23595/A	2.275
Vasonett - Intes			*Vasonett* - Intes		
im 5 f 15 mg	23683/A	2.655	im 5 f 15 mg	23683/A	2.755

SPECIALITA' DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Kilozim - Agips	—	—
30 cps	23095	1.940
40 cps	23095	2.310

Nel provvedimento n. 44/1981, concernente « Prezzi delle specialità medicinali » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1982 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
IG pertosse - Sclavo	—	—	*IG pertosse* - Sclavo	—	—
siringa 2 ml	22783	9.125	siringa 2 ml	22783	9.180

(1182)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo recante modifiche alla « Convenzione tra il Giappone e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito » del 20 marzo 1969, firmato a Roma il 14 febbraio 1980.

Il 28 gennaio 1982, in base all'autorizzazione disposta con legge n. 413 del 25 maggio 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1981, presso il Ministero degli affari esteri giapponese si e proceduto ad effettuare lo scambio degli strumenti di ratifica del protocollo recante modifiche alla « convenzione tra il Giappone e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito » del 20 marzo 1969, firmato a Roma il 14 febbraio 1980.

Conformemente all'art. 3 il protocollo sopracitato è entrato in vigore il 28 gennaio 1982.

(1123)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.a. APAL, in Roma

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 sono state accettate le dimissioni dall'incarico dell'avv. Lorenzo Quadri; a decorrere dalla data del decreto stesso il predetto cessa dall'incarico di commissario liquidatore della S.m.a. APAL, in Roma, ed in sua sostituzione è stato nominato il dott. Mario Perrone.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

(1233)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Miglianico.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Miglianico è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 117.023.560 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 125.405.624 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. « Rosso industriale ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Chieti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1126)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta artigiana Del Piano Pietro, in S. Giovanni Valdarno.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.368.000 dovuto dal signor Del Piano Pietro, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1152)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elénco n. 208 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1981).

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
1	*Afimicina antistaminica* (uso veterinario)					
	flacone iniettabile da 20 cc + fiala solvente × cc 5	18197	22-12-1960	6693/R	27-10-1981	Azienda farmaceutica italiana, in Milano, piazzale Gambara, 718
2	*Aflogil*					
	20 compresse	18932	6- 6-1961	6709/R	11-11-1981	Dr. E. Coli, in Lucca, via Guinigi, 13, ora Farmaceutici Coli S.r.l., in Pomezia (Roma), via Campobello, 9 (cod. fiscale 00396790586)
	10 supposte adulti	18932/A				
	10 supposte pediatriche	18932/A-1				
3	*Amnios placex*					
	flacone 20 ml	4744/A	25- 2-1952	6681/R	24- 9-1981	I.S.I. S.p.a., in Napoli, via Castellino, 111
4	*Anacin*					
	2 compresse	6736	31-10-1952 9- 9-1959	6688/R	10-10-1981	Whitehall laboratories New York (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Home products italiana S.p.a., in Milano, corso Sempione
5	*Anatussil*					
	flacone g 200 sciroppo	19748	12- 8-1966	6661/R	23- 7-1981	Cesare Forno, in Milano, viale Bianca Maria, ora della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 13
	10 supposte adulti	19748/A				
	10 supposte pediatriche	19748/A-1				
6	*Angiocardina*					
	40 confetti	17163	6- 9-1960	6656/R	23- 7-1981	L.I.S.T.E.R., in Bari, via G. Matteotti, 14/18
7	*Anticefalen*					
	1 cachet	12067	13- 8-1958	6718/R	23-11-1981	Spadaro Ventura S.p.a., in Catania, via Spadaro, 7
	10 cachets	12067	28- 1-1957	6667/R	29- 7-1981	
8	*Antinevralgico Alba*					
	1 cachet	13846	28- 4-1958	6673/R	29- 7-1981	Lab. chim. farm. Alba, in S. Severo (Foggia), via M. Tondi, 91
9	*Antisenium*					
	10 fiale × 2,5 cc	8689	27- 5-1967	6666/R	23- 7-1981	Orma - Istituto terapeutico romano, in Pomezia (Roma), via del Mare n. 42/44
	flacone ml 150 sciroppo	8689/A	15-10-1969			
	30 capsule	8689/B				

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
10	*Asminale*					
	30 compresse	529	15-11-1946 27-11-1971 12- 7-1979	6680/R	24- 9-1981	Sigurtà farmac., in Milano, viale Certosa, 210
11	*Broncazyme*					
	12 e 24 capsule	22640	30-12-1972 1- 6-1976	6683/R	24- 9-1981	Rorer italiana S.p.a., in S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 3
12	*Bronchio Fagos*					
	g 200 di sciroppo all'efedrina . . . . 22 pastiglie zuccherine all'efedrına .	112 112/A	5- 8-1965 5- 8-1965	6689/R	10-10-1981	Prodotti Zanardi, in Bologna, via della Villa, 17/19
13	*Cachet Anticamn*					
	1 cachet	1563	26- 4-1949 11-12-1963	6675/R	29- 7-1981	Patera Giuseppe, in Palermo, via Bottari, 63
14	*Cachet Fidea*					
	1 cachet	2735	18- 7-1958	6674/R	29- 7-1981	FA.RO. - Farmacologica romana, in Roma, via A. Mosso, 19, e poi ceduta alla ditta Farmaceutici Zetav, in Palermo, via Benedetto D'Aquisto, 30
15	*Cachet rosa*					
	1 e 2 cachets	10523	28- 6-1969	6678/R	29- 7-1981	Lab. farmac. Alpino, in Verona, via Carlo del Prete, 10
16	*Cafmicina con novobiocina seberzoo* (uso veterinario)					
	flaconcino da g 3 + fiala solvente × ml 10 iniettabile	23599	6- 7-1978	6694/R	27-10-1981	I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1
17	*Cardiossibetin*					
	10 fiale ml 2 . . . . 30 confetti . . . . 10 supposte	18116 18116/A 18116/B	28-12-1960 28-12-1960 28-12-1960	6668/R	29- 7-1981	Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 7
18	*Cartine antinevralgiche Dott. Stragiotti*					
	2, 6 e 12 cartine	11015	11- 4-1956	6708/R	11-11-1981	Lab. farmac. Dott. Stragiotti Michelangelo, in Ivrea (Torino), via Palestro, 35
19	*Cerebrobetin*					
	25 compresse	18592	23- 3-1961	6660/R	23- 7-1981	Profarmi, in Tribiano (Milano), via Rossini, 13
20	*Cerotto poroso allcock*	8203	13-10-1953	6727/R	7-12-1981	Soc. It.-Brit. L. Manetti H. Roberts e C., in Firenze, via Antonio da Noli, 4
21	*Cichloram*					
	1 flaconcino di liofilizzato da 0,500 g + g 1 e fiala solvente da 10 ml	19784	27- 2-1973	6729/R	17-12-1981	Aziende chimiche riunite Angelini Francesco S.p.a., in Roma, via Amelia, 70

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
22	*Cinnobenzile*					
	12 supposte adulti	13957/A	30- 3-1960	6714/R	11-11-1981	F.A.M.A., in Milano, via Sauli, 21
	12 supposte bambini	13957/A-1				
23	*Chetazol*					
	20 compresse	19726	18- 7-1962	6703/R	11-11-1981	Id.
	6 e 10 supposte	19726/A	27- 8-1962			
24	*Defenale*					
	30 compresse	8054	28- 8-1953 13-11-1959	6690/R	10-10-1981	IBIS - Istituto biochimico sperimentale S.p.a., in Firenze, viale Macchiavelli, 29 (c. fis. 00424890481)
25	*Dermin*					
	tubo da g 28 pomata	11366	18- 7-1956	6720/R	29-11-1981	Bara farmacal corporation di New York (USA), rappresentata dalla ditta F.lli Germano, in Santo Spirito (Bari), via Cristoforo Colombo, 214
26	*Dextrosal B1 con clorofilla*					
	16 compresse	8193/A	6- 2-1967	6704/R	11-11-1981	Jamco lab. farmaceutici S.r.l., in Roma, via Luzzatti, 13/A
27	*Dicloral*					
	20 compresse × mg 50	16080	24-10-1959	6655/R	23- 7-1981	Fimar specialità farmaceutiche, in Milano, via Spontini, 11
28	*Digestivo Forno*					
	flacone g 225 sciroppo	8936	5- 5-1954	6702/R	11-11-1981	Cesare Forno, in Milano, viale Bianca Maria, successivamente ceduta a Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 7
	60 confetti	8936/A	8- 9-1954			
29	*Diurobetin*					
	50 e 100 compresse	17722	8-10-1960 4- 3-1963	6663/R	23- 7-1981	Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 13
30	*Diamil*					
	flacone g 200 sciroppo	9024	9- 6-1954	6662/R	23- 7-1981	Cesare Forno, in Milano, viale Bianca Maria, e ora della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 13
31	*Efedrocal*					
	sciroppo flacone g 160	752	9- 6-1947	6717/R	23-11-1981	FA.RO - Farmaceutici Rossi, in Pontassieve (Firenze), via Ghiberti, 105
	10 fiale × 2 cc	752/A	8-10-1963			
	6 fiale × 5 cc	752/A-1				

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
32	*Eminovit*					
	sciroppo flacone da 100 cc	18188	25-10-1962	6657/R	23- 7-1981	Lab. farmac. Diano, in Roma, via Ippolito Pindemonte, 5, ceduta alla ditta Lomar italiana, in Roma, via Dardanelli, 21 e poi alla ditta Faro farmaceutici, in Roma, via A. Mosso, 19
33	*Enterovis*					
	2 e 20 compresse	3722	28- 7-1950 20- 8-1959	6731/R	17-12-1981	Omnia laboratorio chimico farmaceutico, in Bari, via Bovaro, 60
34	*Epatolipoidina*					
	30 compresse	17997	17-12-1960	6670/R	29- 7-1981	Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 7
35	*Esamicetina* (uso veterinario)					
	flacone 20 ml iniettabile	16982/B	3-12-1966	6715/R	11-11-1981	Abbott S.p.a., in Campoverde di Aprilia (Latina), poi ceduta alla ditta Fatro laboratori biochimico farmaceutici, in Ozzano Emilia (Bologna), e poi alla ditta Ati - Azienda terapeutica italiana S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna)
36	*Estrasi*					
	2 fiale × ml 10	4579	13- 6-1979	6713/R	11-11-1981	Neopharmed S.p.a., in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18
37	*Fenaclort*					
	2 e 20 compresse	17537	5- 5-1961	6676/R	29- 7-1981	Neofarmaci, in Roma, via Villa Pamphili, 58
38	*Fenapirina*					
	2, 10 e 20 compresse . . . . 2 cialdini	11956 11956/A	14-12-1956 14-12-1956	6677/R	29- 7-1981	O.F.A. - Officina farmacoterapica ambrosiana, in Milano, via Alfredo Pizzoni, 3
39	*Forgefosfina B complesso*					
	flacone g 250 sciroppo . . . . 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solventi	621 621/C	14- 6-1958 2- 5-1960 12- 6-1967 12- 6-1967	6706/R	11-11-1981	Panthox e Burck, Istituto biochimico italo-svizzero S.p.a., in Milano, via Beldiletto, 1 (codice fiscale 00714700150)
40	*Gineklysma*					
	12 candelette	10190/A	19- 7-1956	6712/R	11-11-1981	Elio Colligiani, in Firenze, via Palestro, 11 prodotta dal Lab. terapeutico M.R. di Firenze
41	*Glycin*					
	50 compresse . . . . g 100 polvere	10152 10152/A	27- 3-1974 27- 3-1974	6664/R	23- 7-1981	Delta-Pharm S.r.l. - Lab. chim. farm. fitoterapico, in Milano, via Isimbardi n. 22

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
42	*Hormosedyl valeriana*					
	30 compresse	7671/A	5- 1-1955	6705/R	11-11-1981	Italiana laboratori Bouty S.p.a., in Milano, via Vanvitelli, 6 (codice fiscale 00844760157)
43	*Kolafosfol*					
	flacone × g 250	4047	29- 7-1959	6687/R	10-10-1981	Fimar - Specialità farmaceutiche, in Milano, via Spontini, 11
44	*Lipobromo*					
	24 capsule	8691	26- 4-1962	6719/R	23-11-1981	I.C.B. - Industria chimica biologica S.p.a., in Genova, via Tanini, 37/D (cod. fiscale 00265370106)
	12 supposte pediatriche	8691/A	22-12-1970 22-12-1960 22-12-1970			
45	*Lisochim*					
	24 confetti	20331/A	19- 6-1976	6659/R	23- 7-1981	Sidus - Istit. biochimico nazionale S.p.a., in Roma, via Tiburtina, 1496
46	*Livergamma*					
	10 fiale × 2 ml	14228	29-11-1972	6654/R	23- 7-1981	Istituto biochimico Minerva S.r.l., in Milano, via Melchiorre Gioia, 32
47	*Lugacillivit*					
	flacone polvere per soluzione estemporanea da g 2 + 0,25 con annessa fiala solvente da 20 cc	18624	17- 3-1961	6684/R	24- 9-1981	Lugaresi e C., in Bologna, via Berengario, 15
48	*Magnesia del Priore*					
	polvere g 15	12458	11- 5-1957	6658/R	23- 7-1981	Lab. chim. farmac. Dottor Budin e C., in Roma, via Ombrone, 1/A
49	*Magnesia Forno effervescente*					
	sciroppo g 15 e flacone g 95 polvere	12060	22- 1-1957	6700/R	11-11-1981	Cesare Forno, in Milano, viale Bianca Maria, 11, successivamente ceduta a Profarmi - Prod. farm., in Tribiano (Milano), via Rossini, 7
50	*Magnogene*					
	confetti	12199	6- 4-1957	6730	17-12-1981	Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a., in Milano, via Castelvetro, 17
51	*Microcetina*					
	5 supposte tipo mite	9951/1	12- 1-1960 19-10-1961	6726/R	7-12-1981	Lab. chimico biologico O. Benedetti, in Scandicci (Firenze), via G. Donizetti, 52
52	*Monobutazone*					
	20 compresse	17786	9-12-1960	6701/R	11-11-1981	Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 7

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
53	*Neo-Inasten*					
	6 fiale × ml 1,5	15523	19- 6-1973	6698/R	11-11-1981	Biologici Italia S.r.l., in Lucca, via Puccini, 160/A
	20 discoidi	15523/A				
	6 supposte × g 2	15523/B				
54	*Nicoron*					
	10 supposte	12285/A	22- 2-1974	6665/R	23- 7-1981	Delta-Pharm S.r.l., - Lab. chim. farm. fitoterapico, in Milano, via Isimbardi n. 22
55	*Oleobronchina*					
	10 supposte	3541/C	18- 3-1964	6721/R	23-11-1981	Lab. chim. farm. Satica, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, e successivamente della ditta A.F.I.S., in Calenzano (Firenze), via dei Prati, 6 e della ditta Face di Cavasotto Sergio e C. S.a.s., in Genova, via Davide Menini, 129
56	*Olio antibacillare*					
	8 fiale ml 2	2580	3-11-1949	6682/R	24- 9-1981	Officina farmaceutica Pietro Isnardi e C. S.p.a., in Imperia-Oneglia, via XXV Aprile, 69
	5 fiale ml 1 pediatriche	2580/1	11- 6-1952			
57	*Olio antibacillare vitaminizzato*					
	6 fiale ml 2	2580/A	17- 2-1954 8- 5-1954 25-11-1964 22- 2-1974			Id.
58	*Antibacillare*					
	6 supposte	2580/B	17- 2-1954 8- 5-1954 25-11-1964 22- 2-1974			Id.
59	*Antibacillare vitaminizzato*					
	6 supposte	2580/C	17- 2-1954 8- 5-1954 25-11-1964 22- 2-1974			Id.
60	*Ormosandrina*					
	5 fiale ml 2 tipo normale	3786	1- 8-1950	6697/R	11-11-1981	Istituto biochimico Ligus, in Genova, via S. Martino, 27, ora della ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova, via Tanini, 37/D (codice fiscale 00265370106)
	5 fiale ml 2 tipo forte	3786/A	17- 1-1952			
61	*Pirosan*					
	polvere g 100	15344	6- 7-1959	6653/R	23- 7-1981	Lab. farmac. Dott. R. Torta, in Torino, via Po, 14, e poi ceduta alla ditta Dott. Giulio Giordano, in Torino, via Po, 14
62	*Proepazide Negroni*					
	flacone g 150 sciroppo	9484	25-10-1954 16- 6-1967	6710/R	11-11-1981	Pietro Negroni S.p.a., in Cremona, via Aglio, 4 (cod. fiscale 00111110193)
	50 confetti	9484/A	5- 2-1960 16- 6-1967			

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
63	*Reumina B/1*					
	5 fiale × 2 cc + 5 × 1 cc intramuscolare 10 compresse	5932	12- 2-1952	6723/R	23-11-1981	Armour Medicamenta S.p.a., in Origgio (Varese), viale Europa
64	*Robion*					
	sciroppo flacone g 200	3502	27- 7-1960 22- 6-1967	6685/R	1-10-1981	Lab. chimico biol. O. Benedetti, in Firenze, via Orcagna, 21
65	*Robion valero vitaminico*					
	flacone g 150	3502/A	10- 8-1963			Id.
66	*Sali artificiali*					
	Keuschen (flacone grande)	3778	23- 8-1950	6722/R	23-11-1981	Laboratorio Mangoni e C. S.p.a., in Milano, via Vela, 5
67	*Senol*					
	flacone da ml 120	11387	11- 3-1968	6728/R	7-12-1981	R. Frattolillo laboratorio chimico farmaceutico partenopeo, in Napoli, via S. Gregório, 21
68	*Sinerdone*					
	2, 5 e 10 supposte adulti . . . . 2, 5 e 10 supposte bambini	1600/A	27- 3-1953 21- 1-1954	6686/R	10-10-1981	Siner farmaceutici, in Roma, via Catone, 3
69	*Sintocardiolo*					
	flacone ml 20 soluzione	14709	24- 1-1959	6671/R	29- 7-1981	Cesare Forno, in Milano, viale Bianca Maria, 11, successivamente ceduta a Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 7
70	*Sintoplasma*					
	fiala da 250 cc	12560	15- 5-1957	6733/R	17-12-1981	Salf lab. farmacologico, in Bergamo, via G. D'Alzano, 12
71	*Sistocaina*					
	1 fiala × cc 3 al 2,5%	4504	8- 2-1951 2- 2-1966	6707/R	11-11-1981	Chimical S.r.l., in Napoli, piazza Amedeo, 8
	1 fiala × 10 cc all'1%	4504/2	8- 2-1951 2- 2-1966			
	2 fiale × 25 cc all'1%	4504/4	8- 2-1951 2- 2-1966			
72	*Super B12*					
	6 fiale ml 2 mcg 1000	19495/1	4- 1-1962	6669/R	29- 7-1981	Profarmi - Prodotti farmaceutici, in Tribiano (Milano), via Rossini, 7
73	*Tetracif* (uso veterinario)					
	flacone liofilizzato + fiala solvente × ml 10 iniettabile	19781/A	2- 4-1971	6695/R	27-10-1981	Prodotti medicinali CIF S.r.l., in Roma, via Roccagiovine, 253
74	*Tetrajod*					
	10 fiale × cc 2 di II grado . . . . . . 6 fiale × cc 5 di II grado con vitamina B/1	7556 7556/A-1	5- 8-1968	6699/R	11-11-1981	Achille Brioschi, in Milano, via Albricci, 3

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Numero decreto di revoca	Data	DITTA E SEDE
75	*Tiomag*					
	50 capsule gelatinose da g 0,60 . . .	11947	2- 3-1970	6725/R	7-12-1981	Farmacosmici S.r.l., in Roma, via Giustiniano Imperatore, 15/A
76	*Ultox*					
	20 e 40 compresse	13130	2- 4-1971	6732/R	17-12-1981	Navrol Chemie Pharma KG di Osmabruck (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta F.lli Pambiani, in Merano (Bolzano), via Alfieri, 8
77	*Uridin-plex*					
	5 fiale A + 5 fiale B tipo normale	12331	5-12-1970 30- 1-1981	6679/R	29- 7-1981	Biosint S.r.l., in Pordenone, via S. Valentino, 19
	5 fiale A + 5 fiale B tipo forte . . .	12331/1	5-12-1970 30- 1-1981			
78	*Veramital*					
	5 supposte	5773/A	8-11-1955	6672/R	29- 7-1981	Industrie chimiche farmaceutiche Dott. Bonati Luigi, in Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), via Calestani, 7
79	*Vitiozina senza arsenico*					
	6 e 10 fiale × 2 cc	826/A	28- 2-1952 5- 3-1952 9- 6-1965	6716/R	23-11-1981	Istituto farmaco-biochimico Mayer S.r.l., in Roma, Circonvallazione Nomentana, 266
	3 e 4 fiale × 5 cc	826/A-1	28- 2-1952 5- 3-1952 9- 6-1965			
80	*Xantilelisir*					
	flacone da 500 ml	21747	12-12-1970	6711/R	11-11-1981	Omnia terapeutici, in Padova, via Olmo, 62

(1054)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Grandola e Uniti

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1981, n. 13460, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante alle N.T.A. del piano regolatore generale del comune di Grandola e Uniti (Como) adottata con deliberazione consiliare 20 settembre 1980, n. 63.

(1131)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 22 febbraio 1982, il decreto prefettizio 15 novembre 1933, n. 11419/582, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kociancich, nato a San Dorligo della Valle il 14 settembre 1882, venne ridotto nella forma italiana di Canziani a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovann Mejak ed ai figli Celestino, Maria, Almira, Giuseppe, Amalia e Angelo, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 1° febbraio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Angelo, il cui cognome è restituito pertanto nella forma originaria di « Kociancich ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 23 febbraio 1982, il decreto prefettizio 1° aprile 1933, n. 11419/425, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Zerial, nato a S. Dorligo della Valle il 6 dicembre 1871, venne ridotto nella forma italiana di Zeriali, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Maver ed ai figli Milan, Fulgenzio e Giovanni, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 13 febbraio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote di Milan Zerial, sig.na Sonia Zeriali, il cui cognome è restituito pertanto nella forma originaria di « Zerial ».

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(1158)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato m.m. e capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che concernono le modalità di svolgimento delle prove di esame dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, «Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica» ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente il riordinamento del ruolo speciale delle Armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti d'età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle Armi dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1977, registro 4 Difesa, foglio n. 207, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1981, registro 6 Difesa, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi appresso indicati:

stato maggiore	n. 20
genio navale	» 10
armi navali	» 6
commissariato m.m.	» 5
capitanerie di porto	» 10

Agli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno riservati, giusta art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 50% dei posti messi a concorso, con eventuale arrotondamento per eccesso.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 5 e 6 maggio 1982.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il ventottesimo anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a «nella media».

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma, dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina:

Per il Corpo di stato maggiore:

astronomia, discipline nautiche, fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale-meccanica, ingegneria nucleare, matematica, psicologia, scienze dell'informazione, scienze economico-marittime, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche.

Per il Corpo del genio navale:

ingegneria aeronautica, ingegneria civile, ingegneria meccanica, ingegneria navale meccanica, ingegneria nucleare.

Per il Corpo delle armi navali:

astronomia, chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica.

Per il Corpo di commissariato m.m.:

architettura, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, economia aziendale, economia e commercio, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria civile, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature ed istituzioni della Europa occidentale, lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, materie letterarie, pedagogia, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economico-bancarie, scienze economico-marittime, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali, scienze politiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, sociologia.

Per il Corpo delle capitanerie di porto:

architettura, astronomia, chimica industriale, discipline nautiche, economia e commercio, filosofia, geografia, giurisprudenza, ingegneria civile, ingegneria navale-meccanica, lettere, lingue e civiltà orientali, lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne, matematica, materie letterarie, scienze biologiche, scienze dell'informazione, scienze economiche, scienze economico-bancarie, scienze economico-marittime, scienze geologiche, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, sociologia, urbanistica, chimica.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente effettivo nel Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il trentatreesimo anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a «nella media» e siano muniti di uno dei diplomi appresso indicati:

Per il Corpo di stato maggiore:

abilitazione magistrale, istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mi-

neraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); *istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori)*; istituto tecnico per il turismo, maturità artistica: (seconda sezione architettura), maturità classica, maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, chimica industriale ceramiche, odontotecnico, operatore commerciale, operatore commerciale prodotti alimentari, operatore turistico, ottico, segretario d'amministrazione, tecnico delle attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e la televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie grafiche, tecnico industrie meccaniche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico delle lavorazioni ceramiche, tecnico dell'industria dell'immobile e dell'arredamento, tecnico di radiologia medica); maturità scientifica.

Per il Corpo del genio navale:

istituto tecnico industriale: (costruzioni aeronautiche, edilizia, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica), istituto tecnico nautico: (sezione macchinisti, sezione costruttori), maturità d'arte applicata, maturità professionale: (tecnico industrie meccaniche).

Per il Corpo delle armi navali:

istituto tecnico statale aeronautico, istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, elettrotecnica industriale, elettronica industriale, energia nucleare, fisica industriale, industria ottica, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, informatica, meccanica, meccanica di precisione, telecomunicazioni), maturità professionale: (tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie meccaniche).

Per il Corpo di commissariato m.m.:

abilitazione magistrale, istituto tecnico agrario, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico industriale: (chimica conciaria, disegno dei tessuti, industrie alimentari, industrie cerealicole, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche), maturità classica, maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario di amministrazione, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dello arredamento), maturità scientifica.

Per il Corpo delle capitanerie di porto:

abilitazione magistrale, istituto tecnico commerciale, istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale (edilizia); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori), istituto tecnico per il turismo, maturità d'arte applicata, maturità artistica: (2ª sezione architettura), maturità classica, maturità professionale: (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, tecnico delle attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione), maturità scientifica.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali *prevedono deroghe; il limite massimo non può superare, anche* in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda..

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, *conformi all'allegato A e corredate dai documenti indicati* nel successivo art. 6 devono essere indirizzate al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - Roma.

Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato; ne fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - Roma.

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti devono presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) foglio in carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'interessato. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e gli impiegati di ruolo dello Stato possono richiedere l'autenticazione all'autorità dalla quale dipendono;

2) titolo di studio;

3) eventuale documentazione citata nell'art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze non riportate sull'estratto matricolare, il quale verrà acquisito d'ufficio;

b) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire, con particolare riguardo alla fotocopia autenticata dell'eventuale libretto universitario da cui risultino gli esami superati.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti previsti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

Art. 8.

Prima dell'inizio degli esami, i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

Art. 9.

I programmi di esame sono riportati in allegato al presente bando di concorso.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 10.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (*non* certificato di nascita);

4) certificato di stato libero: se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nei precedenti articoli 2 e 3.

I concorrenti che siano in servizio come ufficiali, come sottufficiali e come impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai punti 1), 2) e 5); gli impiegati di ruolo dello Stato devono tuttavia presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile prestato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1981

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1982
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 27

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . residente a . . . (1) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a n. . . posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1982.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare: . . . . (5);

con riguardo ai limiti d'età, di aver titolo ai seguenti benefici, per i quali allego la documentazione a fianco indicata: . . . . (6).

Allego i seguenti documenti:

una fotografia su carta legale, con firma autenticata;

titolo di studio in bollo da L. 2.000;

. . . .;

. . . .;

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (7).

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (8).

ALLEGATO *B*

MODALITA' E PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Il programma e le modalità relative al concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore e dei Corpi del genio navale, delle armi navali, del commissariato m.m. e delle capitanerie di porto, sono le seguenti:

1. *Esame scritto su un tema di cultura generale.*

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su un argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

2. *Esame scritto su un tema di cultura professionale.*

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo come da allegato *C*.

3. *Esame orale di cultura generale e cultura professionale.*

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo lo schema riportato in allegato *C* del presente bando.

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Se in servizio indicare la esatta posizione giuridica (1ª o 2ª rafferma o rafferma biennale in virtù della legge n. 574/80 per gli ufficiali) il grado e il comando di appartenenza, se in congedo indicare il Corpo nel quale ha prestato servizio in qualità di ufficiale di complemento.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(8) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

ALLEGATO C

Stato maggiore	Genio navale	Armi navali	Commissariato m.m.	Capitaneria di porto
1. Prove scritte	1. Prove scritte	1. Prove scritte	1. Prove scritte	1. Prove scritte
Tema di cultura generale. Tema di cultura professionale.	Tema di cultura generale. Tema di cultura professionale.	Tema di cultura generale. Tema di cultura professionale.	Tema di cultura generale. Tema di cultura professionale.	Tema di cultura generale. Tema di cultura professionale.
2. Prove orali	2. Prove orali	2. Prove orali	2. Prove orali	2. Prove orali
a) *obbligatorie*	a) *obbligatorie*	a) *obbligatorie*	a) *obbligatorie*	a) *obbligatorie*
Cultura generale Storia contemporanea Geografia fisica	Cultura generale Storia contemporanea Geografia fisica	Cultura generale Storia contemporanea Geografia fisica	Cultura generale Storia contemporanea Geografia fisica	Cultura generale Storia contemporanea Geografia fisica
Cultura professionale Nautica e nozioni di meteorologia; Cinematica; Ordinamento e Regolamenti m.m.; b) *due materie a scelta*: Nozioni di artiglieria e tiro; Nozioni di armi subacquee; Nozioni di radiolocalizzazione; Comunicazioni.	Cultura professionale Architettura navale: statica della nave; Difesa passiva delle navi: il servizio di sicurezza; Tecnologie; Ordinamento e Regolamenti m.m.; b) *una materia a scelta*: Macchine marine - Parte prima: impianti a vapor d'acqua; Macchine marine - Parte seconda: impianti endotermici.	Cultura professionale Elettrotecnica; Ordinamento e regolamenti m.m.; b) *tre materie a scelta*: Elettromeccanica; Meccanica; Rediotecnica; Chimica; Nozioni di elettronica; Munizionamento e materiale di artiglieria; Armi ed apparecchiature A/S - Mine e nozioni di C.M.M.; Misure elettriche ed elettroniche.	Cultura professionale Elementi di contabilità generale dello Stato; Nozioni di diritto pubblico; Nozioni di diritto civile; Ordinamento e regolamenti m.m.; Nozioni di diritto amministrativo.	Cultura professionale Nozioni di diritto civile; Nozioni di diritto amministrativo; Elementi di contabilità generale dello Stato; Nozioni di diritto marittimo; Ordinamento e regolamenti m.m.;

(1190)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 252, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1981, con il quale è stato approvato il bando di concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1981, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1982 il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, fra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati « studi, indagini e rilevazioni »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1982.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 177

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTI PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti premi-acquisto, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1982.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1983.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta legale, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, delle tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con l'indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate dalla tesi e dagli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi venti posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi o dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

(1166)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale presso l'ospedale di Borgosesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale presso l'ospedale di Borgosesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(160/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 64 del 6 marzo 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Associazione dei comuni del lecchese - Unità socio sanitaria locale n. 16, *in Lecco*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ospedale di Lecco, a posti di assistente chimico (addetto al servizio di medicina del lavoro), assistente sociale, infermiere professionale, tecnico di radiologia e aggiunto ragioniere; per l'ospedale di Bosisio Parini, a posti di ostetrica, infermiere professionale e puericultrice.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1982, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti di leggi provinciali

Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

Art. 2.

Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali

Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative alle leggi provinciali indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1982, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1982 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

Art. 3.

Revoca delle spese autorizzate con la legge provinciale « Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione ».

In relazione ai finanziamenti recati dall'art. 1, le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 87 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, sono revocate e transitano tra le economie sull'esercizio finanziario 1981 per l'importo complessivo di L. 71.193.000.000, cessando altresì di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1982 per l'importo complessivo di L. 17.704.000.000, 1983 per l'importo complessivo di L. 27.342.000.000, 1984 per l'importo complessivo di L. 9.300.000.000 e successivi per gli importi delle annualità dei limiti di impegno autorizzati con lo stesso art. 87.

Art. 4.

Modificazioni alla legge provinciale approvata nella seduta del 27 novembre 1981, concernente: « Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale »

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale approvata nella seduta del 27 novembre 1981, concernente « Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale », sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 4, l'ultimo comma è soppresso;

all'art. 10, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Con effetto dal 1° febbraio 1981 al personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, nonché ai vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi è concessa una indennità pari al 35 per cento dello stipendio di livello. »;

all'art. 16, secondo comma, dopo le parole « successive modifiche e integrazioni » sono inserite le parole « subordinatamente alla vacanza dei posti ».

Art. 5.

Nuova determinazione della misura degli aumenti biennali per il personale provinciale

Per il personale contemplato dagli articoli 1 e 6 della legge provinciale approvata nella seduta del 27 novembre 1981, concernente « Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale » gli aumenti biennali vengono calcolati nella misura del 3,50 per cento.

Per il personale contemplato dall'art. 3 della legge provinciale di cui al comma precedente gli aumenti biennali vengono calcolati nella misura del 2,50 per cento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Modificazioni alla legge provinciale approvata nella seduta del 27 novembre 1981, concernente « Disposizioni concernenti il personale del servizio di salute mentale »

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale approvata nella seduta del 27 novembre 1981, concernente « Disposizioni concernenti il personale del Servizio di salute mentale », sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, primo comma, dopo le parole "da almeno cinque anni" sono inserite le parole ", in base ad atti formali,";

all'art. 7, primo comma, le parole "e professionale" sono soppresse.

Art. 7.

Disposizioni e modificazioni relative alla legge provinciale: « Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica »

Per l'anno 1982, le domande di contributo di cui al titolo II della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i termini previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 15 della stessa legge provinciale n. 36 sono stabiliti rispettivamente in settantacinque e centoventi giorni dalla predetta data.

L'art. 9 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è abrogato.

Art. 8.

Iniziative di formazione professionale in forma residenziale

La giunta provinciale è autorizzata ad intervenire per la realizzazione, in forma residenziale, di iniziative di supporto nei settori:

della formazione professionale, per tutte le attività promosse dalla provincia, con particolare riguardo alle discipline alpine ed all'aggiornamento del personale educativo e docente degli asili nido, della scuola dell'infanzia e della scuola, organizzate dalla provincia, anche in accordo con la competente autorità scolastica;

delle attività inter-extra e parascolastiche rivolte agli alunni della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento a quelli portatori di handicap, deliberate dai competenti organi collegiali della scuola;

dell'orientamento scolastico o professionale, per le attività organizzate dalla provincia o dalle competenti autorità scolastiche.

Ai fini di cui al precedente comma, la giunta provinciale utilizza idonee strutture di cui abbia la disponibilità, da individuarsi con apposita deliberazione, nella quale saranno inoltre stabiliti i criteri e modalità di utilizzo delle strutture stesse e, fermo restando quanto specificatamente disposto al riguardo da particolari disposizioni di legge, le eventuali quote a carico degli utenti.

Per l'effettuazione delle iniziative previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio

finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 9.

Modificazioni alla legge provinciale « Norme ed interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei, aventi carattere provinciale »

Il terzo e quarto comma dell'art. 13 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, sono sostituiti dai seguenti:

« Le proposte di cui all'art. 20, terzo comma, della presente legge dovranno essere corredate dal progetto esecutivo delle opere da eseguire.

Nel caso di inserimento delle proposte nel piano annuale, ad integrazione del progetto esecutivo di cui al comma precedente, dovrà essere presentata la deliberazione dell'organo competente riportante l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi.

Tale deliberazione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data della comunicazione di inserimento nel piano; in caso di mancata presentazione entro il termine indicato, è ammessa motivata richiesta di proroga. ».

Art. 10.

Modificazioni alla legge provinciale « Interventi organici in materia di agricoltura »

Alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 5, quarto comma, le parole "L. 60.000.000" sono sostituite con le parole "L. 84.000.000" e le parole "è di lire 77.000.000" sono sostituite con le parole "è quello necessario a raggiungere 550 posti per suini da ingrasso";

all'art. 8, primo comma, le parole "al 4 per cento" sono sostituite con le parole "a quello minimo fissato dallo Stato" e nell'ultimo comma dopo le parole "minimi o massimi" sono introdotte le parole "di spesa ammessa";

all'art. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora, a norma della presente legge, sia richiesta l'iscrizione nel registro delle cooperative della provincia di Trento quale requisito per beneficiare delle provvidenze previste dalla medesima, l'assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura, in sede di istruttoria delle istanze, provvede all'accertamento dell'iscrizione sulla base degli elenchi trasmessi allo stesso da parte dell'ufficio del registro delle cooperative. »;

all'art. 19, lettera *d*), sono aggiunte le parole "limitatamente ai territori con eccezionali svantaggi pedoclimatici e orografici a carattere permanente che saranno individuati e delimitati con il piano di cui all'art. 4.";

all'art. 19, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) la misura massima del contributo in conto capitale di cui all'art. 29, nel caso di iniziative promosse dai soggetti di cui ai numeri 3), 5), 7) e 8) dell'art. 2, è del 75 %. »;

all'art. 40, secondo comma, le parole "presente articolo" sono sostituite dalle parole "precedente comma" e al numero 2) del quarto comma sono aggiunte le parole "o per un loro ampliamento quando lo stesso sia superiore al 50 per cento della precedente superficie consorziata";

all'art. 42, secondo comma, lettera *a*), le parole "alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli" sono sostituite con le parole "ai soggetti di cui al numero 5) dell'art. 2";

all'art. 45, sesto comma, sono aggiunte le parole "ovvero un contributo annuo costante posticipato fino alla misura massima del 12 per cento e per la medesima durata.";

all'art. 52, primo comma, le parole "quinto comma" sono sostituite con le parole "terzo comma";

all'art. 54, ultimo comma, le parole "quarto comma dell'art. 8," sono sostituite con le parole "quinto comma dell'articolo 8,";

all'art. 55, dopo il terzo comma, sono introdotti i seguenti commi:

« I contributi in conto capitale concessi ai sensi delle leggi provinciali di cui al primo ed al secondo comma su opere per la cui esecuzione sia stata assentita una proroga oltre il 31 dicembre 1981, sono posti a carico degli stanziamenti previsti per i corrispondenti interventi recati dalla presente legge, nell'ammontare e secondo i tempi di scadenza delle relative obbligazioni giuridiche.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi provinciali di cui al primo e secondo comma su spese suppletive e di variante relative ad opere già ammesse alle medesime agevolazioni, si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste per i corrispondenti interventi recati dalla presente legge, fatte salve le misure delle agevolazioni contemplate dalle leggi medesime. ».

Art. 11.

Norme transitorie per l'attuazione della legge provinciale « Interventi organici in materia di agricoltura »

Nella prima applicazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, la data del 31 dicembre prevista dall'art. 3, terzo comma, e dall'art. 10, primo comma, relativa alle domande di intervento, è prorogata al quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e le domande stesse possono essere ammesse a finanziamento già nell'anno di presentazione.

Art. 12.

Anticipazione delle provvidenze previste nella legge 15 ottobre 1981, n. 590

I riferimenti contenuti negli articoli 46, 47 e 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, relativi a disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto modificate dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono sostituiti ed integrati con i riferimenti alle nuove disposizioni della citata legge n. 590, con particolare riguardo alle misure ivi previste nel secondo comma dell'art. 1.

Nella prima applicazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, la giunta provinciale provvede all'attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 46 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e il periodo di sessanta giorni previsto nel terzo comma dell'art. 47 per la presentazione delle domande è ridotto a trenta giorni.

Art. 13.

Modificazioni alla legge provinciale: « Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo della agricoltura trentina »

All'art. 72, quarto comma, della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 50 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, dopo le parole "pernottamento e vitto" aggiungere le parole "in albergo di seconda categoria, dietro presentazione di regolare fattura".

Art. 14.

Assunzione degli oneri per le perdite d'esercizio dell'azienda agraria di San Michele all'Adige

La perdita annuale d'esercizio che potesse risultare dal rendiconto di gestione dell'Azienda agraria della provincia gestita nell'interesse della medesima dal consorzio di cui al regio decreto 29 luglio 1926, n. 1415, è assunta a carico del bilancio provinciale. A tal fine, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al consorzio somme per il ripiano della perdita con il provvedimento di approvazione del rendiconto dell'azienda agraria.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Per gli esercizi successivi e fino a quando non sarà provveduto all'ordinamento delle funzioni del consorzio, saranno disposti appositi stanziamenti con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 15.

Modificazioni alla legge provinciale: « Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione »

Alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 8, primo comma, l'importo di "7.000.000.000" è sostituito con l'importo di "14.000.000.000";

il terzo comma dell'art. 15 è soppresso.

Art. 16.

Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili

Le società consortili costituite per i fini di cui all'art. 58 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, e dell'art. 25 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, sono ricomprese tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti rispettivamente dal titolo V della stessa legge provinciale n. 4 e dal titolo II, capo III, della medesima legge provinciale n. 58.

Art. 17.

Modificazioni alla legge provinciale « Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento »

Alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 23, primo comma, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 1981" sono soppresse;

all'art. 24, primo comma, le parole "per un periodo limitato al 31 dicembre 1981" sono sostituite con le parole "avente validità fino agli adempimenti di cui all'art. 12 per le iniziative che ricadano nel territorio comunale e fino all'approvazione del piano per le altre iniziative".

Art. 18.

Modificazione alla legge provinciale: « Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali »

Il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35, come sostituito con l'art. 16 della legge provinciale 1° settembre 1981, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 19 è corrisposto in unica soluzione previa presentazione da parte del soggetto organizzatore, del conto consuntivo, di una particolareggiata relazione nonché della documentazione delle spese sostenute riferite a quelle ammesse a contributo, relativi alla manifestazione stessa. ».

Art. 19.

Modalità di corresponsione dei contributi già concessi per manifestazioni fieristiche

Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 19, secondo comma, della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35, concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate dal precedente art. 18.

Art. 20.

Modalità per l'autorizzazione di spesa per gli oneri di convenzione intesa al risparmio energetico

Per i fini di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42, a modifica delle disposizioni recate dal secondo comma dell'art. 8 della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 21.

Modalità per la determinazione della quota di riserva di alloggi di cui all'art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24

Nella quota di riserva di cui all'art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, richiamato dall'art. 6 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, possono essere compresi alloggi di proprietà dell'I.T.E.A. comunque disponibili.

Art. 22.

Modificazione alla legge provinciale « Norme in materia di edilizia pubblica ed agevolata »

All'art. 21, primo comma, della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, le parole "periodo massimo di un anno" sono sostituite con le parole "periodo massimo di due anni".

Art. 23.

Contributi a favore della pianificazione comprensoriale

I contributi previsti dalla legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, possono essere concessi, con le stesse misure e modalità, anche ai comuni cui spetti di adottare i piani generali di zona, ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

Art. 24.

Modalità di iscrizione in bilancio delle spese autorizzate per la formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale

Fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata in L. 3.000.000.000 con l'art. 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5, le quote non ancora iscritte in bilancio possono essere stanziate, con le modalità previste dal medesimo art. 7, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1987.

Art. 25.

Modificazioni alla legge provinciale: « Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse »

Alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La liquidazione dei contributi e dei premi è disposta sulla base del collaudo delle opere effettuate dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste. »;

all'art. 19, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La liquidazione dei finanziamenti è disposta sulla base della documentazione resa dagli istituti di credito agli enti che hanno assunto le anticipazioni di cassa. »;

all'art. 27, secondo comma, lettera *a*), sono aggiunte le parole "nonché altri fondi erogati dagli enti interessati";

all'art. 28, quinto comma, le parole "e commisura gli importi alla possibilità di restituzione dell'ente richiedente mediante gli accantonamenti annuali sugli introiti delle utilizzazioni boschive" sono sostituite con le parole "e commisura gli importi alla possibilità di restituzione dell'ente richiedente tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive".

Art. 26.

Integrazioni di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari

Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

L. 1.500.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

L. 1.400.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai Corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

Art. 27.

Modalità di assunzione di impegni di spesa

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione idrauliche ed idraulico-forestali nei bacini montani, nonchè per l'acquisto di attrezzature disposti dall'azienda speciale di cui alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, ed alle leggi provinciali 8 luglio 1976, n. 18, e 3 agosto 1981, n. 14, la cui effettuazione comporta spese a carattere pluriennale, è autorizzata la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche, nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali 3 settembre 1976, n. 36, 23 febbraio 1981, n. 2, art. 15, 15 dicembre 1980, n. 40, art. 21, 18 novembre 1978, n. 47, art. 42, come sostituito con l'art. 10 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, 10 aprile 1980, n. 8, art. 97, 19 gennaio 1970, n. 7, 31 ottobre 1977, n. 30, 23 novembre 1978, n. 48, e successive loro modificazioni ed integrazioni, nonchè per quelli previsti dal fondo sanitario provinciale di parte in conto capitale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale per le singole finalità secondo le specifiche norme di attuazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 28.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 130.824.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 26 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti:

dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con gli articoli 2 e 3 della medesima legge, per l'importo complessivo di L. 29.735.000.000;

da una quota di fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione 1981 per il rimanente importo di L. 101.089.000.000.

Al complessivo onere di L. 134.668.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1983 e 1984, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 gennaio 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(973)

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1982, n. 4.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 2 febbraio* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1982, n. 5.

Ulteriori provvedimenti in favore dei lavoratori S.L.O.I.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 2 febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai lavoratori rimasti disoccupati a seguito della chiusura dello stabilimento S.L.O.I. di Trento, disposta con provvedimento dell'autorità comunale in data 18 luglio 1978 volta a tutelare l'incolumità pubblica, che abbiano partecipato ai corsi di riqualificazione professionale promossi ai sensi della legge provinciale 25 giugno 1980, n. 20, che non abbiano trovato occupazione successivamente alla chiusura dei medesimi o che non fruiscano di pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia o di trattamento straordinario di integrazione salariale, un sussidio a carattere assistenziale commisurato allo stato di bisogno in relazione alla situazione economica ed ai carichi familiari dei singoli lavoratori.

Art. 2.

I criteri per la determinazione delle somme da corrispondere secondo quanto stabilito dall'art. 1 e le modalità di erogazione delle stesse saranno definite con deliberazione della giunta provinciale da approvarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le organizzazioni sindacali interessate.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 3.

Il sussidio di cui all'art. 1 potrà essere corrisposto a valere dalla data di cessazione dei corsi di cui alla legge provinciale 25 giugno 1980, n. 20, e finché duri lo stato di bisogno da accertarsi secondo le modalità che verranno stabilite nella deliberazione della giunta provinciale di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per gli « interventi di assistenza » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84 ».

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 31215 - titolo I - sezione 08 - cat. 05. — Spesa per la concessione di un sussidio a carattere assistenziale a favore dei lavoratori della S.L.O.I. che abbiano partecipato ai corsi di riqualificazione professionale promossi ai sensi della legge provinciale 25 giugno 1980, n. 20, che non abbiano trovato occupazione e non fruiscano di trattamento pensionistico o di Cassa integrazione guadagni . .	L. 300.000.000	L. 300.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1982 e del bilancio pluriennale 1982-84 », le somme di cui al precedente art. 5 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale « sicurezza sociale », programma « assistenza », area di intervento « interventi di assistenza ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1050)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820660)